

"Regolamento per l'istituzione, la composizione e funzionamento del Nucleo di Valutazione"

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

1. L'Organismo di valutazione del ciclo della performance del Comune di Vasanello, ai sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150 /2009 alle autonomie locali, è denominato "Nucleo di Valutazione".

Articolo 2 – Composizione, nomina e funzionamento del Nucleo di valutazione

1. L'Organismo di valutazione del ciclo della performance (d'ora in avanti "Nucleo di Valutazione"), ha forma di organo monocratico ed è composto da un membro esterno all'Ente, nominato dal Sindaco, previa acquisizione dei curricula professionali.
2. Per la individuazione del componente esterno all'Ente non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.lgs. n. 165/2001.
3. Il Nucleo di Valutazione può essere istituito in forma associata con altri comuni o comunque con altri enti locali. Nella relativa convenzione sono individuate le modalità di attività e di composizione nonché di ripartizione dei costi.
4. L'atto di nomina del Nucleo di Valutazione viene formalizzato con provvedimento del Sindaco ed è pubblico; in particolare esso è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente unitamente al curriculum del componente ed al compenso percepito.
5. Il componente è nominato tra soggetti aventi i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o UE;
 - b) laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche o giurisprudenza o lauree equivalenti. E' richiesto, in alternativa al possesso di una di queste lauree, un titolo di studio universitario, anche di primo livello (L), purchè accompagnato da corsi universitari specialistici in materia di organizzazione e/o formazione del personale della pubblica amministrazione, del management, della pianificazione e del controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance. Per tutti i componenti è inoltre richiesto il possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero avere maturato un'esperienza di almeno cinque anni quale componente di organismi di valutazione (Nuclei di Valutazione).
6. Il componente del Nucleo di Valutazione non può essere nominato tra soggetti che:
 - rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;

- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
 - siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina;
 - abbiano rapporti di coniugio, o di convivenza, o di parentela entro il quarto grado o di affinità entro il secondo grado con il vertice politico – amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo;
 - siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componenti di Nuclei di valutazione o di OIV prima della scadenza del mandato;
 - siano stati destinatari – a valere per i pubblici dipendenti – di una sanzione disciplinare superiore alla censura;
 - ricoprano l'incarico di revisori dei conti presso il Comune di Vasanello;
 - ricadano in altre ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 39/2013 e s.m.i..
7. Il componente del Nucleo può partecipare anche ad altri Nuclei di valutazione o Organismi Indipendenti di Valutazione purché tali incarichi non pregiudichino il corretto funzionamento dell'organo nell'ambito del Comune di Vasanello.
8. Si applicano al componente del Nucleo di Valutazione le disposizioni del Codice di comportamento interno del Comune di Vasanello in quanto compatibili con il ruolo esercitato.

Articolo 3 - Durata, modalità di svolgimento delle attività e compensi del Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di valutazione dura in carica per il periodo stabilito dall'atto di nomina e comunque la durata dell'incarico non può essere superiore alla durata del mandato del Sindaco. Il componente del Nucleo di valutazione può essere motivatamente revocato dal Sindaco a seguito di grave inadempienza ovvero di accertata inerzia ed è soggetto altresì a decadenza in caso di sopravvenuto impedimento o incompatibilità di cui al comma 6 del precedente articolo.
2. Alla scadenza, il Nucleo di Valutazione continua ad esercitare le funzioni anche dopo la cessazione del mandato del Sindaco e fino alla riconferma o alla nomina di un nuovo organismo. La riconferma o nomina del nuovo Nucleo deve avvenire entro il termine di quarantacinque (45) giorni dalla data di insediamento del Sindaco.
3. Le adunanze del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche, ma dei relativi lavori viene redatto processo verbale, approvato seduta stante o nella seduta successiva. Il Nucleo di Valutazione è supportato, per le attività di misurazione delle performance organizzative ed individuali, dal servizio per il controllo di gestione o, ove lo stesso non risulti ancora istituito o funzionante, dal Segretario Generale ovvero da uno specifico ufficio facente capo alla Segreteria generale.
4. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e, nell'esercizio delle funzioni, risponde direttamente al Sindaco.
5. Al componente del Nucleo di Valutazione spetta un compenso, determinato nel decreto di nomina, in misura non superiore al compenso percepito dal Revisore dei Conti in relazione alla fascia demografica di appartenenza del Comune al momento di conferimento dell'incarico.

Articolo 4 - Accesso alle informazioni e collaborazione

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
2. Il Nucleo di Valutazione ha la possibilità di accedere alle fonti informative degli uffici e può richiedere informazioni supplementari ai responsabili delle diverse strutture senza interferire, né sovrapporsi alle attività di controllo di altri organi o uffici, esterni o interni, e senza recare intralcio al normale svolgimento delle attività degli uffici.
3. Il Nucleo di Valutazione, avute presenti le disposizioni in vigore afferenti i compiti e le attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti, può informare i revisori sullo svolgimento della propria attività e, ove necessario, riferisce agli stessi sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.
4. Il Nucleo di Valutazione è tenuto ad osservare le seguenti norme:
 - a) l'attività svolta a contatto con le strutture comunali deve in ogni caso avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale ed operativa delle strutture stesse;
 - b) i risultati, le raccomandazioni d'intervento e qualunque dettaglio sull'attività svolta non possono essere indirizzate direttamente alle strutture interessate, ma esclusivamente al Sindaco, alla Giunta e, per conoscenza, al Segretario generale;
 - c) non è ammesso alcun tipo di uso personale delle informazioni raccolte;
 - d) deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno che esterno all'Ente, sull'attività svolta.

Articolo 5 – Compiti del Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, anche avvalendosi delle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'Amministrazione, verifica l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento, valutando altresì eventuali interventi correttivi in corso di esercizio proposti dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili, tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'Amministrazione.
2. Il Nucleo di Valutazione garantisce il supporto metodologico alla progettazione del Sistema di valutazione e la verifica della sua concreta attuazione, la validazione a preventivo degli obiettivi di PEG e PDO, la valutazione a consuntivo degli obiettivi, la proposta di valutazione dei responsabili: di struttura, responsabili di unità organizzative in posizione di autonomia.
3. Ai fini di cui al precedente comma il Nucleo di Valutazione:
 - a) propone alla Giunta comunale, con il supporto del servizio interno competente, il Sistema di Valutazione della Performance individuale e le sue eventuali modifiche periodiche;
 - b) esprime parere vincolante sul Sistema di Valutazione della Performance adottato dall'Amministrazione;
 - c) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - d) comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
 - e) garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - f) propone al Sindaco la valutazione annuale del Segretario Comunale e del personale apicale, anche ai fini dell'attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione;

- g) effettua la valutazione dei dipendenti di categoria D, titolari di posizione organizzativa, ai fini delle progressioni economiche;
 - h) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti di misurazione e di valutazione;
 - i) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, in particolare verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'Integrità e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;
 - l) elabora la proposta di metodologia di valutazione delle posizioni con funzioni dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
 - m) propone alla Giunta comunale la graduazione delle posizioni apicali effettuata sulla base del sistema di valutazione della posizione a cui sono attribuite le funzioni dirigenziali;
 - n) esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sui sistemi di gestione e sviluppo del personale e di programmazione e controllo;
 - o) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - p) fornisce il parere obbligatorio sul codice di comportamento dei dipendenti dell'ente e sulle proposte di aggiornamento dello stesso;
 - q) valida il Piano e la Relazione sulla performance dell'Ente.
4. Il Nucleo di Valutazione esercita, altresì, le funzioni attribuitegli dalla contrattazione nazionale di lavoro e dai regolamenti interni dell'ente.

Articolo 6 - La performance organizzativa e individuale

1. Il Nucleo di valutazione valuta, con cadenza annuale, la performance organizzativa dell'intero ente e quella dei singoli Settori, nonché la performance individuale dei responsabili a cui sono affidate le funzioni dirigenziali.
2. La valutazione prevede due ambiti, composti ciascuno da due macro aree, così individuati:
 - **Performance Organizzativa –**
 - Risultato di Ente, cioè la performance complessiva dell'Ente, misurata attraverso la salute economico-finanziaria, la salute organizzativa e gli impatti, oltre ai risultati degli strumenti di programmazione e controllo, ottenuti risalendo "l'albero della performance" (partendo dai risultati di tutti gli obiettivi gestionali di PEG si definisce il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi di DUP, che a loro volta concorrono all'attuazione delle linee di mandato dell'Amministrazione). Il risultato di Ente è espresso in termini percentuali in un unico valore di sintesi.
 - **Performance Individuale:**
 - Risultato individuale: inteso come performance relativa agli indicatori di obiettivi operativi di DUP, di obiettivi gestionali di PEG o di attività strutturali di PEG assegnati al valutato.
 - Competenze professionali, individuate tenendo conto delle strategie dell'Amministrazione e valutate attraverso l'osservazione dei comportamenti lavorativi nel periodo considerato. Per i Responsabili, incaricati di PO/AP, sono prese in considerazione anche le relative competenze manageriali.

Articolo 7 - Rendicontazione

1. La relazione sulla performance organizzativa dell'ente e dei Settori, predisposta dalle strutture dell'ente, a firma del Segretario Generale e validata dal Nucleo di Valutazione, è pubblicata sul sito

internet dell'Ente. Essa potrà, su richiesta del Sindaco, essere illustrata nel corso di uno o più specifici incontri, ai consiglieri dell'ente, alle associazioni degli utenti e dei consumatori ed ai singoli cittadini.

Articolo 8 - Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento abrogano e sostituiscono quelle già contenute negli articoli:
 - 43 – Composizione dell'Organismo di valutazione del ciclo della performance - Nucleo di valutazione;
 - 44 - Durata, modalità di svolgimento delle attività e compensi del Nucleo di Valutazione;
 - 45 – Compiti del Nucleo di valutazione;
 - 46 - La performance organizzativa
 - 47 - Rendicontazionedel Titolo IV avente oggetto "Il sistema di misurazione e valutazione della performance" del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera G.C. n. 125 del 29/12/2011 e sue s.m.i..
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono altresì abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri Regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali in materia di Nucleo di Valutazione.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'approvazione della deliberazione di Giunta comunale dichiarata immediatamente eseguibile.